

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, rappresentante A.I.A., dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 ottobre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FARINELLI (Presidente della Soc. FC Savoia 1908), RAFFAELE CARLINO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Barona) E DELLA SOCIETA' FC SAVOIA 1908 (nota n. 1135/348pf07-08/MS/vdb dell'8.9.2009).

Con atto dell'8 settembre 2009, la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Alessandro Farinelli, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 108, NOIF, per non aver provveduto a depositare l'atto di svincolo del calciatore Carlino Raffaele presso il competente Comitato Regionale Campania LND entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
- il Sig. Raffaele Carlino, per la violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, perché al fine di non incorrere nella violazione di cui all'art. 108, NOIF ha apposto sull'atto di svincolo, sottoscritto nel settembre 2006 con data in bianco, la data del 26 giugno 2007;
- la Società FC Savoia 1908, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio tesserato, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Nel merito si osserva quanto segue;

la definitività della decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al C.U. N° 7/D del 13 settembre 2007, in mancanza di una formale revocazione, non consente – a giudizio di questa Commissione Disciplinare – di pronunciarsi sull'autenticità o meno della sottoscrizione del Farinelli all'atto di svincolo.

In ogni caso, pur considerando le testimonianze al riguardo addotte dalla Procura Federale, stante la loro provenienza ed in mancanza di perizia grafica, non sembra che – valutando nel complesso gli atti acquisiti – possa ragionevolmente e motivatamente ipotizzarsi una conclusione diversa da quella della Commissione Tesseramenti indicata, peraltro non impugnata dinanzi all'Organo di giustizia superiore e pertanto divenuta definitiva.

Ne consegue che il Farinelli va prosciolto dall'incolpazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 108, NOIF, in quanto non avrebbe depositato nel termine previsto l'atto di svincolo presso il competente Comitato.

La definitività della decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al C.U. N° 7/D del 13 settembre 2007, rende infatti, incontestabile, la non attribuibilità al deferito della

sottoscrizione dello svincolo ed esclude, pertanto, che esso fosse tenuto al successivo inoltro al Comitato. Ugualmente per le medesime indicate considerazioni, il Farinelli va prosciolto dall'incolpazione di cui all'art. 1, comma 5, CGS, per avere presentato reclamo avverso l'atto di svincolo, nonostante l'avesse sottoscritto nel mese di settembre 2006 detenendo il controllo totale e diretto della Società e dichiarando di non averlo firmato.

Pur ritenendo, tuttavia, l'intangibilità della decisione della Commissione Tesseramenti di cui al suddetto comunicato, relativa alla declaratoria di nullità dell'atto di svincolo del calciatore Raffaele Carlino per apocrifia della firma del Farinelli, ugualmente ad avviso di questa Commissione Disciplinare sono emersi sufficienti elementi per ritenere provata la responsabilità del Farinelli stesso in ordine alla ulteriore, contestata violazione di cui all'art. 1, comma 1 e 3, CGS.

Come si evince dagli atti, il Farinelli, regolarmente convocato per le date del 21 febbraio 2008 e 5 marzo 2008 dal collaboratore della Procura Federale per fornire chiarimenti sulla vicenda che lo riguardava, non è comparso né ha fornito giustificazione alcuna sul comportamento tenuto; violando in tal modo l'obbligo di leale collaborazione con l'organo inquirente.

Ugualmente censurabile, ad avviso di questa Commissione, è il comportamento tenuto dal Carlino, il quale, dopo aver sottoscritto nel settembre 2006 con data in bianco l'atto di svincolo, non lo ha, nel previsto termine, depositato presso il competente Comitato, apponendovi successivamente la data del 26 giugno 2007.

Consegue infine la responsabilità, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS della Società FC Savoia di cui il Farinelli era Presidente ed il Carlino calciatore.

Pertanto sanzioni adeguate sembrano quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge:

- al Sig. Farinelli Alessandro la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro);
- al Sig. Carlino Raffaele la sanzione della squalifica sino a tutto il 31 gennaio 2010;
- alla Società FC Savoia 1908, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)

(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI GULLO (Presidente della Soc. US Sanremese SpA) E DELLA SOCIETA' US SANREMESE SpA (nota n. 1138/884pf08-09/GT/di dell'8.9.2009).

la Commissione Disciplinare;

letto il Deferimento; esaminati gli atti, con esclusione dei documenti depositati dal Sig. Gullo perché prodotti fuori termine e quindi dichiarati irricevibili, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al Sig. Gullo Giovanni della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, ed alla US Sanremese Calcio Spa quella dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), osserva quanto segue.

Nel fascicolo del procedimento si rinviene documentazione che porta a ritenere pacificamente provato il fatto in questione, giacché è stata depositata copia del ricorso che l'allenatore Sig. Russo Antonino ha presentato al Collegio Arbitrale della Lega Dilettanti al quale è stato allegato l'accordo economico che reca la sottoscrizione del Sig. Gullo nella sua qualità di Presidente della Sanremese.

Tale accordo fissa un corrispettivo che eccede il limite imposto dalla vigente normativa federale e questa circostanza comporta la palese violazione disciplinare contestata nel deferimento.

Di tale violazione devono essere chiamati a rispondere gli odierni deferiti, per quanto riguarda il sodalizio a titolo di responsabilità sia diretta, per il fatto del suo Presidente, che oggettiva.

Nulla osta a che la Sanremese sia giudicata da questa Commissione giacchè la Società, pur non risultando iscritta ad alcun campionato, risulta essere comunque affiliata alla Federazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il Deferimento ed irroga al Sig. Gullo Giovanni la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed alla US Sanremese Calcio Spa quella dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENISA VARONE (Presidente della Soc. ASD Athletic Montaquila), ANTONIO CERRONE (dirigente della Soc. ASD Athletic Montaquila) E DELLA SOCIETA' ASD ATHLETIC MONTAQUILA (nota n. 989/165pf09-10/SS/en del 28.8.2009).

Con atto del 28.8.2009 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- la Sig.ra Denisa Varone, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 23, comma 1, NOIF per aver consentito al Sig. Cerrone Antonio di svolgere attività di allenatore pur non avendone titolo oltre a non aver formalmente nominato un tecnico abilitato sino al 16 aprile 2009 e per avere, comunque, omesso di inserire nel foglio censimento 2008-09 della Società il nominativo del tecnico a partire dalla sua nomina, il tutto in violazione del precetto di cui all'art. 40, commi 1 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- il Sig. Antonio Cerrone, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche in relazione agli artt. 21 e 23, comma 1, NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto, assunto la conduzione tecnica della squadra, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;
- la Società ASD Athletic Montaquila, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, CGS.

All'odierna riunione, i Sig.ri Denisa Varone, Antonio Cerrone e la Società ASD Athletic Montaquila, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS:

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Denisa Varone, Antonio Cerrone e la Società ASD Athletic Montaquila hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per la Sig.ra Denisa Varone, sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) di inibizione; pena base per il Sig. Antonio Cerrone, sanzione dell'inibizione per mesi

4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) di inibizione; pena base per la Società ASD Athletic Montaquila, sanzione dell'ammenda di € 600,00 (seicento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 300,00 (trecento/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- l'inibizione di mesi 2 (due) per la Sig.ra Denisa Varone;
- l'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Antonio Cerrone ;
- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) per la Società ASD Athletic Montaquila.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. “

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

”

Publicato in Roma il 29 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete